

CODICE DI *INTERNAL DEALING*

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2018

CODICE DI INTERNAL DEALING

1. Definizioni

Trevi o la Società	Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.
Amministratore Delegato	L'Amministratore Delegato in carica della Società.
Azionisti Rilevanti	Si considerano Azionisti Rilevanti coloro che detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, almeno pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione in carica della Società.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllate	Le società controllate da Trevi ai sensi dell'articolo 93 del TUF.
Dipendenti	I dipendenti della Società e delle Controllate.
Dirigente Preposto	Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, nominato ai sensi del TUF e dello statuto sociale.
Informazione Privilegiata	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 del MAR, per "Informazione Privilegiata" si intende quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società ovvero gli strumenti finanziari rilevanti ai fini dell'articolo 3, comma 1, punto 1), del MAR emessi dalla Società, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.</p> <p>(a) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del MAR, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) fa riferimento ad una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;(ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti

	<p>finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.</p> <p>(b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, del MAR, per informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.</p> <p>(c) Anche la tappa intermedia di un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai criteri sopra illustrati.</p>
Informazione Rilevante	Ai sensi del paragrafo 3.1 delle Linee Guida, ai fini del presente Codice, per "Informazione Rilevante" si intende ogni informazione o notizia non ancora qualificabile come Informazione Privilegiata che la Società ritiene rilevante, in quanto relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società stessa e che può, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura privilegiata.
Informazione Riservata	Ogni informazione o notizia non qualificabile come Informazione Privilegiata, concernente, direttamente o indirettamente, la Società e/o le Controllate, che non sia di pubblico dominio oppure che sia per sua natura riservata o di esclusiva pertinenza della Società e/o delle Controllate, acquisita dai Destinatari nello svolgimento dei propri compiti e/o funzioni.
Linee Guida	Linee guida in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate" adottate da CONSOB in data 13 ottobre 2017
MAR	Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.
Operazioni Rilevanti	Indicano congiuntamente le Operazioni dei Soggetti Rilevanti e le Operazioni degli Azionisti Rilevanti di cui, rispettivamente, ai paragrafi 4.1 e 4.3 del presente Codice.
Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti	<p>Si considerano Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti:</p> <p>(a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;</p> <p>(b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera (a) che precede sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della</p>

	<p>funzione di gestione;</p> <p>(c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera (a) che precede;</p> <p>(d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) che precede;</p> <p>(e) i trust costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera (a) che precede.</p>
Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti	<p>Si considerano Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:</p> <p>(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;</p> <p>(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;</p> <p>(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'Operazione Rilevante;</p> <p>(d) le persone giuridiche, i trust o le società di persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); - direttamente o indirettamente controllati da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); - costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c); - i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate ai punti (a), (b) e (c).
Regolamento Delegato 522	Regolamento delegato della Commissione Europea del 17 dicembre 2015, n. 2016/522.
Regolamento Delegato 523	Regolamento delegato della Commissione Europea del 10 marzo 2016, n. 2016/523.
Regolamento	Il Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/1998 concernente la

Emittenti	disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
Soggetto Preposto	Il soggetto, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti, nonché all'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti, delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti.
Soggetti Rilevanti	<p>Si considerano Soggetti Rilevanti, destinatari degli obblighi previsti dal Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società; (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione tali da incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società, come di volta in volta nominativamente individuati dal Consiglio di Amministrazione o dal/dai soggetto/i da questo delegato/i o dall'Amministratore Delegato; di tale individuazione sarà fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto.
Strumenti Finanziari	<p>Gli strumenti finanziari oggetto degli obblighi di cui al presente Codice sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) le azioni ordinarie emesse dalla Società (le “Azioni”); (ii) gli strumenti finanziari di debito; (iii) gli strumenti finanziari derivati collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii); e (iv) gli altri strumenti finanziari collegati agli strumenti finanziari sub (i) e (ii), per tali intendendosi: (a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari; (b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari; (c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati; (d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa; (e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette

	azioni.
TUF	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

2. Premessa e ambito di applicazione

2.1. Ai sensi di quanto previsto:

- (a) dall'articolo 19 del MAR;
- (b) dal Regolamento Delegato 522;
- (c) dal Regolamento Delegato 523; e
- (d) dal TUF; e
- (e) dal Regolamento Emittenti;

il Consiglio di Amministrazione ha adottato il presente codice in materia di *internal dealing* (il “**Codice**”).

Il Codice si applica ai Soggetti Rilevanti, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, agli Azionisti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti (collettivamente, i “**Destinatari**”).

- 2.2. Il presente Codice disciplina gli obblighi informativi, le limitazioni ed i divieti riguardanti le Operazioni Rilevanti compiute dai Destinatari. Scopo del presente Codice è pertanto quello di assicurare la simmetria informativa nei confronti del mercato e la massima trasparenza sulle Operazioni Rilevanti compiute dai Destinatari, in ragione del loro accesso ad Informazioni Privilegiate.
- 2.3. Oltre ai Soggetti Rilevanti espressamente indicati all'articolo 1 che precede, il presente Codice si applica anche agli ulteriori soggetti eventualmente individuati, per periodi di tempo limitati, dall'Amministratore Delegato, in relazione all'attività svolta o all'incarico assegnato, anche nell'ambito delle Controllate. Di tale individuazione e dei relativi limiti temporali, ove previsto, viene informato il Consiglio di Amministrazione e ne è data immediata comunicazione al Soggetto Preposto. Il Soggetto Preposto, non appena individuati ulteriori Soggetti Rilevanti, invia loro senza indugio una apposita comunicazione, fornendo anche una copia del presente Codice.
- 2.4. L'osservanza delle disposizioni del presente Codice non esonera i Destinatari dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamentari vigenti in materia, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quelle inerenti agli abusi di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

3. Il Soggetto Preposto

3.1 Il Soggetto Preposto, anche per mezzo dei propri delegati:

- (i) vigila sulla corretta applicazione del Codice;
- (ii) porta a conoscenza di tutti gli Azionisti Rilevanti e dei Soggetti Rilevanti il presente Codice, trasmettendo loro una copia dello stesso;
- (iii) predispose ed aggiorna l'elenco nominativo dei Destinatari;
- (iv) riceve le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti trasmesse ai sensi del presente Codice dai Destinatari;
- (v) dispone la trasmissione di dette informazioni al pubblico ed eventualmente alla Consob (tramite SDIR, meccanismo di stoccaggio e pubblicazione sul sito Internet della Società), secondo quanto prescritto dal presente Codice.

4. Individuazione delle Operazioni Rilevanti

4.1 Individuazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

Sono considerate “**Operazioni dei Soggetti Rilevanti**” tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate agli stessi riconducibili, concernenti gli Strumenti Finanziari, ivi incluse:

- (a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- (b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- (d) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- (f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni *put* e *call*, e di *warrant*;

- (g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- (h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito, compresi i *credit default swap*;
- (i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- (k) le elargizioni e le donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (l) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso.
- (m) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata a esso, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- (n) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata ad esso;
- (o) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (p) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (q) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- (r) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a esso; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della precedente lettera (l), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli

strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai fini delle lettere da (o) a (q), non è necessario notificare le operazioni relative a strumenti finanziari collegati alle Azioni o strumenti di debito della Società di cui a dette lettere si riferiscono se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (i) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (ii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle Azioni o agli strumenti di debito non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- (iii) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle Azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le Azioni o gli strumenti di debito superino le soglie di cui alla lettera (i) o (ii).

4.2 Operazioni dei Soggetti Rilevanti esenti dagli obblighi di notifica

Non sono soggette agli obblighi di comunicazioni di cui al presente Codice le Operazioni dei Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell'arco di un anno civile. Tali obblighi di comunicazione si applicano invece a tutte le operazioni compiute successivamente al raggiungimento di tale importo nell'arco di un anno civile.

4.3 Individuazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti

Sono considerate “**Operazioni degli Azionisti Rilevanti**” (e, congiuntamente con le Operazioni dei Soggetti Rilevanti, le “**Operazioni Rilevanti**”) tutte le operazioni condotte dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, consistenti nell'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio delle Azioni e degli strumenti finanziari collegati alle Azioni, per tali intendendosi: (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni, (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF e (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

4.4 Operazioni degli Azionisti Rilevanti esenti dagli obblighi di notifica

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti, tra le Operazioni degli Azionisti Rilevanti, non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente Codice:

- (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila/00) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti; e
- (ii) le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone Strettamente Legate allo stesso.

5. Obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti e dei Soggetti Rilevanti

5.1 Una volta ricevuto il Codice, gli Azionisti Rilevanti e i Soggetti Rilevanti tempestivamente:
(a) sottoscrivono una dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 del presente Codice, contenente, *inter alia*, l'elenco nominativo delle Persone Strettamente Legate ad essi, nonché l'impegno a far sì che le Persone Strettamente Legate ad essi facciano tutto quanto necessario per permettere il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo 5; (b) notificano per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad essi gli obblighi loro spettanti, conservando copia di tale notifica; (b) provvedono tempestivamente ad inviare tale dichiarazione al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel successivo Paragrafo 5.2.

5.2 I Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti compiute da essi stessi e dalle relative Persone Strettamente Legate, nel rispetto di quanto previsto, rispettivamente, dai successivi paragrafi 5.4 e 5.5, tramite, alternativamente: (a) consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede legale della Società; ovvero (b) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto (in formato pdf) via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **trevifinanziaria@legalmail.it**, o a mezzo *fax* al seguente recapito telefonico: +39 0547.319.313.

5.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante o Azionista Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione del presente Codice. Il Soggetto Rilevante o l'Azionista Rilevante destinatari della richiesta sono tenuti a rispondere al Soggetto Preposto tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto del presente Codice.

5.4 Termini e modalità di adempimento degli obblighi informativi dei Soggetti Rilevanti

5.4.1. Ai sensi della normativa applicabile, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a notificare alla Consob e alla Società le Operazioni dei

Soggetti Rilevanti condotte per loro conto entro 3 giorni lavorativi secondo il calendario nazionale (con esclusione dunque di sabati, domeniche e feste nazionali) (i “**Giorni Lavorativi**”) dopo la data di effettuazione dell’Operazione dei Soggetti Rilevanti, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato 2 al presente Codice. La Società provvede affinché le suddette informazioni siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre 3 Giorni Lavorativi dopo la data di effettuazione dell’Operazione del Soggetto Rilevante, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

- 5.4.2. Al fine di assicurare l’adempimento dei predetti obblighi di legge di cui al precedente paragrafo 5.4.1, ai sensi del presente Codice, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare alla Società le Operazioni dei Soggetti Rilevanti effettuate dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato 2, entro 1 Giorno Lavorativo dopo la data di effettuazione dell’Operazione del Soggetto Rilevante, indirizzandolo al Soggetto Preposto, tramite uno dei mezzi previsti nel paragrafo 5.2 che precede.
- 5.4.3. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 5.4.1, i Soggetti Rilevanti potranno fare richiesta alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti alla Consob. In tal caso, la Società provvederà ad adempiere, per conto dei Soggetti Rilevanti, all’obbligo di comunicazione nei confronti della Consob di cui al suddetto paragrafo 5.4.1 nei termini ivi indicati, mediante trasmissione delle informazioni ricevute, con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
- 5.4.4. La Società provvederà a informare il mercato delle notifiche ricevute, come indicato nel paragrafo 5.4.1 che precede, mediante invio del modulo di cui all’Allegato 2, mediante trasmissione al meccanismo di stoccaggio autorizzato e pubblicazione sul proprio sito internet in una apposita sezione “Internal Dealing” oltre che con le eventuali ulteriori modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
- 5.4.5. In ottemperanza al disposto dell’art. 19, comma 5, del MAR, ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad esso gli obblighi loro spettanti di cui all’Articolo 19 del MAR e conservare copia di suddetta notifica.

5.5 Termini e modalità di adempimento degli obblighi informativi degli Azionisti Rilevanti

- 5.5.1. Ai sensi della normativa applicabile, gli Azionisti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Consob e a pubblicare le informazioni relative alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione, mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell’Allegato 3 al presente Codice:
 - (i) alla Consob tramite: (a) telefax al numero 06.84.77.757 ovvero via PEC all’indirizzo consob@pec.consob.it (nel caso in cui l’Azionista Rilevante sia soggetto all’obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all’indirizzo protocollo@consob.it o con le altre modalità stabilite dalla Consob; o (b) la

procedura utilizzata dalla Società ai sensi dell'articolo 65-*septies* del Regolamento Emittenti per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza di un accordo in tal senso con la Società stessa.

- (ii) al pubblico: (a) tramite l'invio a 2 agenzie di stampa, o (ii) avvalendosi di uno SDIR, o (c) se effettuate dalla Società per loro conto, ove appositamente concordato con la Società stessa, tramite l'invio del modulo di cui all'Allegato 3 in formato pdf con le modalità stabilite dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

5.5.2. Gli Azionisti Rilevanti hanno la facoltà di richiedere alla Società di provvedere direttamente per loro conto alla comunicazione delle Operazioni degli Azionisti Rilevanti alla Consob e al mercato, a condizione che gli stessi inviino alla Società, nella persona del Soggetto Preposto ai recapiti indicati nel precedente paragrafo 5.2, le informazioni relative alle operazioni compiute dagli stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili mediante compilazione, sottoscrizione e invio del modulo riportato nell'Allegato 3, entro la fine del 10° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione degli Azionisti Rilevanti. In tal caso, la Società, nella persona del Soggetto Preposto, è tenuta a pubblicare le informazioni relative alle Operazioni degli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dagli Azionisti Rilevanti, con le modalità stabilite dall'Allegato 6 al Regolamento Emittenti.

5.5.3. In ottemperanza al disposto dell'art. 152-*octies*, comma 6, del Regolamento Emittenti, ciascun Azionista Rilevante dovrà notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate ad esso gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente Codice e conservare copia di suddetta notifica.

5.6 La Società non è comunque responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa o ritardata comunicazione da parte degli Azionisti Rilevanti e dei Soggetti Rilevanti. L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione, da parte di quest'ultima, delle previste comunicazioni per conto degli Azionisti Rilevanti e/o dei Soggetti Rilevanti non esclude la responsabilità di questi ultimi in relazione agli obblighi loro imposti dal presente Codice e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

5.7 L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o delle Controllate la revoca per giusta causa dall'incarico. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente Codice può comportare per i Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

6. ***Black-out period***

6.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per conto proprio o per conto terzi, direttamente o per interposta persona, Operazioni dei Soggetti Rilevanti nei 30 (trenta) giorni di calendario precedenti alla comunicazione al mercato dell'approvazione, da parte

dell'organo di amministrazione, del progetto di bilancio annuale, della relazione semestrale, delle eventuali relazioni finanziarie trimestrali predisposte su base volontaria, che la Società è tenuta a, o ha deciso di, rendere pubblici secondo (i) le regole del mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, sede nella quale le Azioni sono ammesse alla negoziazione, (ii) il diritto italiano; o (iii) eventuali richieste di Consob (“**Black-out Period**”).

6.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, il Consiglio di Amministrazione o eventuali soggetto/i delegati possono consentire ai Soggetti Rilevanti il compimento di Operazioni dei Soggetti Rilevanti, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del *Black-out Period* nei seguenti casi:

- (i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, che la Società valuterà in conformità all'articolo 8 del Regolamento Delegato 522; o
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione (*trading*) nel caso di Operazioni dei Soggetti Rilevanti condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio dei dipendenti, un titolo o un diritto su azioni, o ancora Operazioni dei Soggetti Rilevanti in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni, ivi incluso nei casi previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato 522.

6.3 Ai fini di cui al paragrafo 6.2 che precede, il Soggetto Rilevante deve dimostrare che l'Operazione del Soggetto Rilevante non può essere effettuata in un altro momento se non durante il *Black-out Period* e, con riferimento specifico all'ipotesi di cui al paragrafo 6.2 (i), è tenuto, prima di qualsiasi negoziazione durante il *Black-out Period*, a richiedere alla Società l'autorizzazione a vendere immediatamente le Azioni durante il *Black-out Period*. La richiesta motivata, da effettuarsi per iscritto al Soggetto Preposto che la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato con il massimo anticipo possibile, dovrà contenere una descrizione dell'Operazione del Soggetto Rilevante e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle Azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti o ad alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni dei Soggetti Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette operazioni.

7. Modificazioni e integrazioni

7.1 Il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del Codice in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Codice potrà essere modificato e/o integrato a cura del

presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

- 7.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

8. Disposizioni finali

- 8.1 È facoltà della Società mettere a disposizione il presente Codice sul proprio sito internet nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".
- 8.2 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal presente Codice e dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente (i "**Dati Personali**").

ALLEGATO 1

Dichiarazione di presa di conoscenza ed accettazione del Codice

Il/la sottoscritto/a _____ [nato/a a _____ il _____, residente in, C.F. n. _____] [con sede legale in _____, P. IVA n. _____, n. di iscrizione al Registro delle Imprese _____], in qualità di Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante, ai sensi del vigente codice in materia di *internal dealing* (il “Codice”) approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), le cui definizioni si intendono qui integralmente richiamate,

dichiara

- (i) di aver preso atto di essere stato/a identificato/a quale Soggetto Rilevante/Azionista Rilevante ai sensi del Codice e degli obblighi derivanti da tale identificazione;
- (ii) di aver ricevuto il Codice e di aver preso atto delle disposizioni in esso contenute, di accettarle e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle stesse;
- (iii) di impegnarsi a notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate a sé riconducibili gli obblighi loro spettanti ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di *internal dealing* e del Codice e di conservarne copia. A tal proposito, indica di seguito i seguenti nominativi come Persone Strettamente Legate

Cognome e nome/ Denominazione sociale (*)	Luogo e data di nascita/Indirizzo della sede sociale (*)	Codice fiscale	Tipo di legame

(*) *Per le persone giuridiche.*

- (iv) di impegnarsi a osservare disposizioni contenute nel Codice e a inoltrare le comunicazioni a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. secondo quanto previsto nel Codice (nonché a far sì che le Persone Strettamente Legate a sé riconducibili adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente in materia di *internal dealing* e dal Codice);
- (v) di aver ricevuto dalla Società, in qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato ed integrato (il “Codice *Privacy*”) e di essere stato informato, oralmente o per iscritto, che:

- (a) i Dati Personali saranno trattati unicamente per le specifiche finalità e nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi indicati nel Codice e nella normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente e saranno conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti;
- (b) è tenuto a conferire alla Società i soli Dati Personali necessari al raggiungimento delle specifiche finalità di cui alla precedente lettera (a), il cui mancato conferimento renderebbe impossibile l'ottemperanza alle predette finalità e obblighi a pena di sanzione;
- (c) i Dati Personali potranno essere comunicati a terzi, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità e agli obblighi indicati nella precedente lettera (a);
- (d) restano ferme le garanzie di cui all'articolo 7 del Codice *Privacy*, tra cui:
- il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali, anche se non ancora registrati;
 - il diritto di conoscere l'origine, le finalità, le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che ne possono venire a conoscenza nei limiti di cui sopra;
 - il diritto di ottenere (i) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei Dati Personali, (ii) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione del Codice e della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, nonché (iii) l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di Dati Personali, ancorché pertinenti allo scopo per il quale sono stati ricevuti;
- (vi) di esprimere, con la firma della presente ai sensi dell'articolo 23 del Codice *Privacy*, il consenso al trattamento dei propri Dati Personali, che la Società potrà trattare nei limiti e con le modalità indicati al precedente punto (iv).

Luogo

Data

Nome

ALLEGATO 2

Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni dei Soggetti Rilevanti

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (*) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p>	
f)	Luogo dell'operazione	<p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p>	

(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le regole di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO 3

Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni degli Azionisti Rilevanti

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ¹	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Soggetto che controlla l'emittente quotato: <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> Soggetto strettamente legato <input style="width: 50px; height: 20px;" type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ²	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Modifica della precedente notifica: <input style="width: 30px; height: 20px;" type="checkbox"/> Motivo della modifica:

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

3	Dati relativi all'emittente					
a) ³	Nome					
b) ⁴	LEI					
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate					
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione					
b) ⁵	Natura dell'operazione					
c) ⁶	Prezzi e volumi/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzi</th> <th>Volumi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzi	Volumi		
Prezzi	Volumi					
d) ⁷	Data dell'operazione					
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>				

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]